

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1893-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE FAVILLA)

Comunicata alla Presidenza il 24 ottobre 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1989,
n. 332, recante misure fiscali urgenti

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1989

ONOREVOLI COLLEGHI. - Il disegno di legge in esame prevede la conversione in legge del decreto legge 30 settembre 1989 n. 332, che contiene una serie di misure fiscali inquadrate nella complessiva manovra finanziaria del Governo per il 1990 e per i due anni successivi, 1991 e 1992.

Lo scopo principale delle norme contenute nel decreto legge da convertire è quello di reperire entrate o maggiori entrate di bilancio per il 1990, per complessivi 4.850 miliardi di lire.

L'esame del provvedimento da parte della Commissione si è concluso con la proposta di talune modifiche al testo governativo, tutte quante condizionate dall'obiettivo primario di non alterarne gli effetti finanziari, in termini quantitativi; in altre parole, gli emendamenti proposti dalla Commissione tendono a meglio disciplinare la materia contenuta nel decreto-legge, a variarne o integrarne alcune parti, ma non dovrebbero comportare variazioni rispetto al previsto incremento delle entrate 1990 per complessivi 4.850 miliardi di lire, cosicché non si rende necessario - come diretta conseguenza - modificare gli altri provvedimenti che completano la manovra finanziaria predisposta dal Governo e attualmente all'esame del Senato.

I primi tre articoli del decreto legge stabiliscono la permanenza in vigore dell'imposta comunale sulle imprese, arti e professioni (ICIAP) che fu istituita lo scorso anno con il decreto legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 1989 n. 144; essi, tuttavia, apportano anzitutto qualche modificazione minore, allo scopo di superare le incertezze che si sono manifestate nel primo anno di applicazione della nuova imposta.

Queste modificazioni sono, per lo più, di trascurabile rilevanza e riguardano: una più puntuale definizione dell'impresa agricola; il fatto che il possesso di partita IVA al primo

gennaio comporta presunzione di esercizio di attività; la determinazione della superficie assoggettabile ad imposta, con particolari specificazioni per i casi di esercizio in una pluralità di insediamenti o l'esercizio di attività molteplici da parte di un unico soggetto passivo; le imprese artigiane; le esenzioni dall'imposta; l'assoggettabilità parziale (articolo 1 del decreto legge); le modalità e le procedure per la denuncia e il versamento dell'imposta; gli accertamenti e i versamenti integrativi (articolo 3 del decreto legge).

La Commissione 6^a condivide la opportunità di tali disposizioni e non ha proposto emendamenti in merito.

Negli stessi articoli citati - tuttavia - e nella tabella prevista per la misura base dell'imposta per le diverse attività, sono introdotte rispetto all'anno 1989 due modifiche di grande rilevanza per la determinazione dell'imposta:

1. l'imposta è ora determinata unitariamente sulla base della classe di superficie prevista dalla tabella e non risulta più oscillante tra un minimo e un massimo (equivalente al doppio del minimo) secondo le decisioni del Comune, come è accaduto nel 1989; si ha - invece - una misura di base unica pari alla media di quelle previste nella tabella 1989; cioè essa equivale al minimo 1989 maggiorato del 50 per cento;

2. La misura di base dell'imposta è ridotta alla metà se il reddito dell'impresa è inferiore ad un determinato limite stabilito dal Comune (compreso tra 6.000.000 e 18.000.000 o, in mancanza, stabilito nella cifra di 12.000.000); per i casi, poi di redditi elevati oltre un certo limite stabilito dal Comune (tra 30 e 70 milioni) o, in mancanza, dalla legge (50 milioni), la tariffa base viene raddoppiata.

In pratica viene inserito un parametro in più - limite del reddito - che può comportare, a parità di superficie e di attività esercitata, il dimezzamento o il raddoppio dell'imposta.

È stata ampiamente dibattuta la questione se fosse o meno opportuna una così significativa variazione del criterio-base di applicazione dell'imposta, in considerazione del fatto che si prevede che essa debba restare in vita assai probabilmente per il solo anno 1990; inoltre, è stato assai dibattuto il criterio del reddito, utilizzato quale parametro per l'applicazione di un tributo locale, che dovrebbe piuttosto essere legato ai servizi prestati dall'ente locale e quindi agganciato a parametri oggettivi (che siano indicativi dell'entità del beneficio ricevuto o degli oneri causati alla amministrazione locale), e non già al reddito del contribuente, sia esso persona fisica o persona giuridica.

Ha prevalso, tuttavia, la considerazione che questa seconda questione sarà affrontata e risolta in occasione della approvazione delle due nuove imposte da attribuire all'ente locale, un problema che la stessa 6^a Commissione ha all'ordine del giorno dei lavori con il disegno di legge n. 1895 e che dovrà definire nelle prossime settimane: la nuova imposta comunale sugli immobili (ICI) e la nuova imposta o tassa sui servizi comunali (ISCO).

Per il momento, trattandosi di una soluzione provvisoria, la maggioranza della Commissione ha preferito accogliere la proposta governativa, considerando che in tal modo, e cioè legando la misura dell'imposta anche al reddito, secondo tre possibili scaglioni differenziati, si risponde positivamente alle richieste che lo scorso anno furono avanzate da diverse parti politiche, dalle rappresentanze sindacali e dai rappresentanti di categorie di operatori economici, e inoltre si soddisfano alcuni settori economici o professionali che nel 1989 hanno sostenuto che l'ICIAP, così come era stata formulata, fosse da considerare in contrasto con la Carta costituzionale perchè non teneva conto della diversa capacità contributiva dei diversi soggetti passivi (tanto da aver presentato o consigliato ricorso alla Corte costituzionale).

Per tali motivi la Commissione non ha approvato alcun emendamento ai primi tre articoli del decreto legge, tranne uno che dispone che il Ministero fornisca ai comuni i dati di supporto per verificare sommariamente le denunce ed i versamenti dell'imposta e accertare eventuali evasioni.

L'articolo 4 del decreto legge prevede una addizionale di sette lire a kilowattora sui consumi di energia elettrica. Tale addizionale, come le precedenti già applicate ai consumi di energia elettrica, prevede la esenzione per i consumi civili compresi nel primo scaglione mensile di consumo, ma non prevede la esenzione per le aziende ad elevato consumo di energia.

Nel 1989 erano stati esclusi i consumi eccedenti i 200.000 Kwh mensili.

La maggioranza della Commissione sarebbe stata favorevole ad escludere almeno le grandi utenze, pubbliche e private, che operano a ciclo continuo, con impianti oltre i 10 megawatt di energia installata; in subordinata ipotesi, si riterrebbe necessario esentare almeno le attività produttive che impiegano l'energia elettrica come energia di processo (produzione di alluminio primario, zinco, piombo, cloro, soda, magnesio). Ciò si rende necessario per non alterare le condizioni di mercato, rispetto alle altre imprese europee che si riforniscono di energia a prezzi inferiori negli altri Paesi comunitari e non mettere le imprese italiane di tale settore fuori mercato.

Tuttavia, non essendo stato possibile reperire una corrispondente entrata alternativa accettata dal Governo e dalla Commissione stessa, gli emendamenti relativi sono stati ritirati, ma il relatore intende ugualmente rendere edotta l'Assemblea di un così grave problema che rimane ancora irrisolto.

Il provento dell'addizionale sull'energia elettrica prevista dall'articolo 4 è destinato ad affluire nell'apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per essere successivamente ripartito tra comuni e province e per ricoprire le esigenze previste nella manovra finanziaria del Governo per la finanza locale 1990. Assieme a tale provento, la manovra prevede che sia destinata agli enti locali una parte delle entrate derivanti dall'aumento delle tasse automobilistiche e precisamente 700 miliardi di lire, come proposto nell'articolo 19 del disegno di legge n. 1.897 di iniziativa del Governo, già all'esame della 6^a Commissione.

La stessa Commissione, per evidente affinità di materia e allo scopo di dare sin d'ora certezza agli enti locali sull'entità delle risorse

per il 1990 su cui potranno essere basate le previsioni dei bilanci 1990 degli stessi Enti locali, ha approvato un apposito emendamento perchè siano inserite tali norme nel presente decreto-legge.

L'articolo 5 contiene una serie di variazioni della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su prodotti petroliferi; comprende ancora alcune misure allo scopo di incentivare la produzione ed il consumo di benzina senza piombo; la Commissione, nel complesso, ha ritenuto condivisibili i provvedimenti governativi e su di essi, pertanto, non ha proposto emendamenti.

Analoghe valutazioni la Commissione esprime sull'articolo 6 che riguarda l'aggiornamento delle imposte di registro e catastali.

L'articolo 7 ha previsto consistenti aumenti nei massimali delle lotterie locali e nella relativa tassazione, elevata al 30 per cento del ricavato e consistenti aumenti nella tassazione delle operazioni a premio stabilita nel 20 per cento del valore dei premi e la definitiva trasformazione in tassa di lotteria, nella misura del 30 per cento, della tassa già prevista e delle addizionali esistenti per i concorsi a premio, oltre alla revisione in aumento dei diritti minimi.

La Commissione ha condiviso tali previsioni, e tali provvedimenti.

Ha ritenuto tuttavia necessario apportare alcune variazioni o chiarimenti formali alla parte normativa, che si sostanziano in emendamenti approvati e accolti dal Governo.

Essi hanno riguardato:

1) una disciplina che ampli il contenuto dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933 n. 1933, aumentando la base di coloro che possono essere autorizzati ad effettuare i giochi ivi regolamentati, con fini assistenziali, culturali, ricreativi ed eliminando le vincolanti limitazioni numeriche già previste nello stesso articolo. L'applicazione, per i giochi più modesti, di una tassa di lotteria (dieci per cento) più favorevole della nuova misura prevista per gli altri casi, in considerazione dei fini e dei caratteri di tali manifestazioni, ma sempre più utile per lo Stato della misura della tassa già prevista nello stesso regio decreto-legge citato, che nell'ultimo comma dell'articolo 41 stabiliva che esse

dovessero essere esenti da tassa se mantenute ad un importo inferiore alle lire 500.000;

2) la maggiorazione della tassa fissa a carico di ciascuna ditta, nel caso di associazioni di due o più soggetti nei concorsi o nelle operazioni a premio;

3) il chiarimento che gli sconti di prezzo o l'aggiunta di quantità di prodotto nella vendita non costituiscono operazioni a premio;

4) il chiarimento quasi ovvio ma, comunque, necessario che le disposizioni non si applicano alle operazioni già in essere ma a quelle che sono state o saranno autorizzate dopo l'emissione del decreto-legge;

5) la soppressione del quinto comma dell'articolo (che prevede la ritenuta di imposta) in quanto le operazioni a premio - riguardando la consegna di un oggetto a tutti coloro che acquistano una determinata merce o una data quantità - equivalgono ad una operazione di sconto, in cui lo sconto è poi trasformato nell'acquisto dell'oggetto, chiamato premio. Non si è perciò in presenza di un arricchimento per il compratore, come accade invece nei concorsi a premio: non si può quindi tassare ai fini IRPEF un reddito inesistente.

Con il complesso delle variazioni apportate all'articolo 7 da parte della Commissione, con il parere favorevole del Governo, si dovrebbero verificare compensazioni al loro interno fra le maggiori e le minori entrate, per cui il provento complessivamente previsto dal Governo dovrebbe restare invariato nei preventivati 300 miliardi, come indicato nella relazione illustrativa del Governo a pagina 6 del disegno di legge n. 1893 al punto 5) sotto la voce «aumento tassa sui concorsi a premio» che risulta omnicomprensiva delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 del decreto-legge.

L'articolo 8 del decreto-legge da convertire riguarda l'elevazione delle pene pecuniarie: la norma prevede di operare in modo matematico una moltiplicazione generalizzata delle pene già previste, a seconda dell'epoca in cui furono stabilite e precisamente:

a) se anteriori al 31 dicembre 1975, sestuplicate;

b) se successive, ma anteriori al 31 dicembre 1979, quadruplicate;

c) se successive, ma anteriori al 31 dicembre 1984, raddoppiate.

Tale metodo risponde ad un criterio logico, perchè legato alla svalutazione della moneta, ma nei fatti non è sempre rispondente ad un criterio di commisurata proporzione fra le varie misure sanzionatorie: sono stati evidenziati anche dalla stampa nazionale specializzata alcune aberranti sproporzioni, per cui sarebbe stato preferibile che il Governo avesse predisposto una analitica tabella di rivalutazione e in base ad essa si sarebbero potute correggere le eventuali sproporzioni.

Tuttavia, in mancanza di tale specifico riesame, la Commissione ha ritenuto la proposta accettabile, segnalando comunque al Governo la opportunità di riprendere in esame a breve scadenza l'intera materia.

La Commissione ha infine ritenuto opportuno accogliere i suggerimenti espressi nel parere della Commissione giustizia e li ha fatti propri, e propone quindi, come emendamenti all'articolo 8, comma 4, di modificare l'espressione «pena pecuniaria» in quella di «sanzione amministrativa».

La Commissione ha infine ritenuto opportuno, in occasione dell'approvazione di questi provvedimenti fiscali urgenti, sanare anche alcune incongruenze mediante inserimento di due articoli nel disegno di legge di conversione. Si tratta anzitutto di equiparare il regime fiscale fra libri, giornali e periodici. Tale principio è già stato stabilito dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67 e confermato dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

Inoltre, in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69, il Parlamento approvò un emendamento in base al quale è stato esteso anche al commercio dei libri l'assoggettamento all'IVA, con l'aliquota del 4 per cento, da assolversi in unica soluzione all'origine, da parte dell'editore; in conseguenza, avrebbe dovuto essere soppressa anche la disposizione contenuta nell'articolo 38, comma 2, che ripristinava l'obbligo della bolla di accompagnamento e del rilascio dello scontrino fiscale per il commercio dei libri; tali misure sarebbero state giustificate nel testo originario del decreto-legge, che prevedeva

l'assolvimento dell'IVA nei modi normali, ma sono divenute inutili a seguito della estensione ai libri del particolare sistema impositivo previsto nello stesso decreto per i giornali e i periodici.

La Commissione ha altresì discusso della opportunità di correggere un effetto aberrante delle norme disposte con il secondo comma, lettera f) dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 e con l'articolo 8 della stessa legge, che hanno modificato gli articoli 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Tali norme hanno introdotto per tutte le imprese minime, che tengono la contabilità semplificata, un coefficiente di redditività del 67 per cento (per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi, negli altri casi del 50 per cento) dell'ammontare dei ricavi comunque conseguiti; nel caso di proventi superiori ai 18 milioni, si considera un minimo di redditività almeno pari alla suddetta percentuale moltiplicata per 18 milioni. Tale applicazione minima, se è abbastanza logica per il caso di imprese, diventa assolutamente ingiusta per le associazioni, i comitati, i piccoli organismi aventi fini di carattere sociale. Una associazione *pro-loco*, ad esempio, può ricevere contributi per 20 milioni da soci, simpatizzanti, enti locali, allo scopo di organizzare una manifestazione locale: anche se i costi sono tali da assorbire ogni entrata, essa dovrebbe corrispondere imposte sui redditi per il 67 per cento del minimo di lire 18.000.000, cioè su un reddito presunto, ma inesistente, di lire 12.060.000.

Non è stata, tuttavia, definita una chiara proposta di emendamento che consentisse a tali organismi la possibilità di determinare il reddito con il normale metodo di sottrazione delle spese dai ricavi, come previsto dal primo comma dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi già citato; pertanto l'eventuale modifica dovrebbe essere introdotta nell'esame in Assemblea, se verrà proposto un preciso emendamento.

* * *

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione, a conclusione del proprio lavoro di analisi e di verifica, è pervenuta, a maggioranza, a definire il testo degli emendamenti da proporre all'approvazione della Assemblea, testo che conferma il complessivo incremento delle entrate di bilancio già indicato nella relazione governativa e che, grazie ad

alcune modificazioni normative introdotte, meglio risponde agli interessi del Paese. A maggioranza ne raccomanda, perciò, l'approvazione, assieme alla conversione in legge del decreto in esame.

FAVILLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

5 ottobre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con il voto contrario dei Gruppi comunista e del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: COVI)

11 ottobre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, con riferimento all'articolo 8 del decreto-legge, si rileva al comma 1 la necessità di specificare che i menzionati «provvedimenti» siano da intendere quelli di carattere generale aventi natura normativa e pertanto si suggerisce di introdurre dopo la parola «provvedimenti» la parola «normativi».

Quanto al comma 4, che modifica l'articolo 124 del regio decreto-legge n. 933 del

1938, si osserva che se si vuole mantenere il sistema di prevedere sanzioni penali così come originariamente previsto dalla predetta norma, si dovrebbe sostituire nel primo, secondo e quarto comma alle parole «pena pecuniaria» la parola «ammenda», e nel terzo comma alle parole «pene pecuniarie» le parole «sanzione amministrativa». Tuttavia la Commissione giustizia ritiene che sia opportuno non mantenere la qualifica di illecito penale anche alle fattispecie previste dai suddetti commi primo, secondo e quarto, qualificandole anch'esse come sanzioni amministrative.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FORTE)

19 ottobre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime a maggioranza parere favorevole.

Il Gruppo comunista ritiene indispensabile la produzione della relazione tecnica, che non risulta allegata al testo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: BARBERA)

18 ottobre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 3.

Dopo la lettera a) del comma 2, aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

“5-quater. Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5-bis, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze”».

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata del 50 per cento. L'aumento è acquisito per intero al bilancio dello Stato. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica anche per periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza di validità della tassa.

2. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonchè dell'imposta sulle concessioni gover-

native di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, della tassa sulle società di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, e della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario; per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel citato decreto n. 641 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1989.

4. Per l'anno 1990 l'Automobile Club Italiano versa nel conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, a valere sulle somme comunque riscosse a titolo di tassa erariale automobilistica comprensiva anche della soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore *diesel* e della tassa speciale per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianto di alimentazione a gas metano, un importo di 700 miliardi in quattro rate di uguale misura, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 1990. Le

somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

Art. 7.

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il primo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

“L'Intendenza di finanza può autorizzare previo nulla osta della Prefettura:

1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;

2) le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purchè i premi non superino complessivamente la somma di lire 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al Comune in cui la tombola si estrae e nei Comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del

codice civile, purchè l'operazione sia limitata al territorio del Comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 100.000.000”.

1-bis. L'ultimo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, di cui al comma 1, e successive modificazioni è abrogato».

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «La tassa di lotteria è ridotta al 10 per cento per le manifestazioni che si mantengono ad un livello complessivo inferiore alla decima parte dei limiti massimi stabiliti al comma 1».

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Quando i concorsi e le operazioni a premio sono promossi da due o più soggetti in associazione tra loro, è dovuta da ciascun soggetto, in aggiunta alla tassa di cui al comma 3 e a quella prevista dal presente comma, una tassa fissa di lire 50.000 se la manifestazione si effettua in una sola provincia e di lire 100.000 se si effettua in due o più province. Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premi le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato».

Sopprimere il comma 5.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazioni di sorte locali, ai concorsi e alle operazioni a premio autorizzati a decorrere dal 30 settembre 1989».

Art. 8.

Al comma 1, dopo la parola: «provvedimenti», ovunque ricorre, aggiungere, la parola: «normativi».

Al comma 4, capoversi 1, 2, 3 e 4, sostituire le parole: «pena pecuniaria» con le parole: «sanzione amministrativa».

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

Art. 2

1. Per giornali periodici, di cui all'articolo 22 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 si intentono tutte le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

2. Il regime previsto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni congiunte di periodici e di altri beni si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990.

3. Non si dà luogo a rimborsi, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Nel primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, il numero 6) è sostituito dal seguente:

«6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani, libri e periodici, campioni

gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantità non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sotto prodotti della macellazione, nonchè ai trasporti di "pacchetti stampa sotto fascia e campioni" spediti a mezzo posta».

2. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, come modificato dal comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 è sostituito dal seguente:

«2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per auto-trazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonchè per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento».

4. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il secondo periodo del comma 2 è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti.

Decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989.

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali urgenti in tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché sulle aliquote e sulla misura di tributi indiretti e di pene pecunarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta*) - 1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta al di fuori del fondo.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul

territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova contraria.

4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. È considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.

5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di più insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attività a più elevata imposizione.

6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono esclusi:

a) i locali e le aree direttamente utilizzati:

1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radio-televisivi, di altri servizi a rete;

2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti;

4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;

b) le aree direttamente utilizzate:

1) per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali;

2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale;

3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste;
4) per l'allevamento di pesci;
5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.

7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento.

8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 è ridotta del cinquanta per cento se il reddito di impresa, di arti e professioni non è superiore a dodici milioni di lire; è aumentata del cento per cento se detto reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune può aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente ad uno o più settori di attività di cui all'allegata tabella, purchè uniformemente per tutte le attività comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.

9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di più imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8. Resta salvo quanto disposto nell'articolo 4 in materia di accertamento.

10. Non sono soggetti all'imposta:

a) lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni, anche se con personalità giuridica;

b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalità giuridica;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. L'imposta è ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi».

Articolo 2.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Variazione dei limiti di reddito*). - 1. Il comune può esercitare la facoltà di cui all'articolo 1, comma 8, con deliberazione adottata dal

consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio.

2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni.

3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 può essere adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1».

Articolo 3.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Denuncia e versamento dell'imposta*). - 1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 5, apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonchè le modalità di presentazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.

4. Copia della denuncia e della ricevuta di versamento devono essere esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati.».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il comune può integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonchè le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto della determinazione definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia già tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento è divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza»;

b) nel comma 7, le parole: «Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza:» sono sostituite dalle seguenti: «La notifica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza:».

3. Nell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei comuni istituiti successivamente al primo gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1, finchè non è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati».

4. La tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.

5. Le deliberazioni adottate dai comuni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, non hanno effetto per l'anno 1990 e successivi.

6. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 1 e 2 hanno effetto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, dall'anno 1990.

Articolo 4.

1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è dovuta un'addizionale di sette lire per ogni chilowattora di energia elettrica consumata per qualsiasi uso nelle abitazioni o nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, indipendentemente dalla potenza impegnata e dalla quantità di chilowattora consumati nel mese.

2. Sono escluse dall'addizionale di cui al comma 1 le forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

3. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono all'addizionale di cui al comma 1; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

4. L'addizionale di cui al comma 1 si applica a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dell'energia elettrica dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva alla predetta data.

5. L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica ed è versata nell'apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio statale per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

Articolo 5.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 81.679 a lire 85.881 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

2. Sono elevate le aliquote delle imposte di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da lire 41.335 a lire 43.420 per ettolitro alla temperatura di 15° C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 49.500 a lire 52.000 per cento Kg.;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 49.500 a lire 52.000 per cento Kg.;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simili, da lire 49.500 a lire 52.000 per cento Kg.;

3. Le lettere E), punto 1, F) punto 1, G), H), L) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«E) *Benzina e petrolio diverso da quello lampante:*

1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione (l'agevolazione è limitata al prodotto denominato «jet fuel JP4» e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale):

aliquota per ettolitro L. 8.588,10

F) *Oli da gas:*

1) da usare come combustibili:

aliquota per ettolitro 42.301

G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700° C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 3 780 per ettolitro

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento Kg.:

a) densi	4.500
b) semifluidi	16.415
c) fluidi	18.698
d) fluidissimi	48.377

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. 4.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg. 4.500

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento Kg. 4.500

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi:

aliquota per cento Kg. 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento Kg. 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento Kg. 100

9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenuti.

L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simili:*

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

1) impiegati nella preparazione di «fanghi» per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 3.780 per ettolitro»

4. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a 3.000 Kg., dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a 40 ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'articolo 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

5. L'aliquota normale dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine prevista per la benzina è ridotta nella misura di lire 6.303 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, limitatamente alla benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 g Pb/l.

6. Con decreto del Ministro delle finanze può essere disposto che alla benzina, cui si applica la riduzione di imposta prevista nel comma 5, vengano aggiunte sostanze coloranti o, anche, sostanze traccianti.

7. Il numero 1) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è soppresso.

Articolo 6.

1. L'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è raddoppiata.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: «1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centomila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 100.000».

3. Dopo l'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente: «Art. 2-bis - 1. Locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera lire due milioni e cinquecentomila».

4. Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

Articolo 7.

1. L'importo complessivo massimo della vendita dei biglietti delle lotterie locali di cui al numero 1), dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è elevato da lire 15.000.000 a lire 100.000.000; l'ammontare complessivo massimo dei premi delle tombole di cui al numero 2) del predetto articolo 40 è elevato da lire 2.500.000 a lire 25.000.000; il ricavato massimo delle pesche o banchi di beneficenza di cui al numero 3) dello stesso articolo 40 è elevato da lire 15.000.000 a lire 100.000.000.

2. Le manifestazioni di sorte locali previste dall'articolo 40 del regio decreto-legge di cui al comma 1 sono soggette ad una tassa di lotteria del 30 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata.

3. I concorsi a premio di cui all'articolo 44, primo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, qualunque sia il sistema di assegnazione dei premi, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 30 per cento sul valore della massa premi, con il minimo di lire 1.000.000 se il concorso si effettua in una sola provincia e di lire 3.000.000 se si effettua in due o più province. La stessa disciplina si applica ai concorsi misti aventi caratteristiche di concorso e di operazione a premio.

4. Le operazioni a premio con offerta di premi o regali a coloro che acquistano o vendono una determinata merce o un quantitativo determinato di merci, previste dall'articolo 44, secondo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, sono soggette ad una tassa proporzionale nella misura del 20 per cento sul valore complessivo dei premi, con un minimo di lire 1.000.000

se sono svolte nel territorio di una sola provincia e di lire 3.000.000 se sono svolte in due o più province. La tassa e i relativi minimi sono ridotti del 50 per cento se i premi sono costituiti da sconti sui prezzi o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato.

5. I premi conferiti mediante le operazioni a premio di cui all'articolo 44, secondo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, sono soggetti alla ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista per i concorsi a premio dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono triplicati.

7. Sono abrogati gli articoli 45, 47, 49 e 50, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituiti e modificati dalla legge 15 luglio 1950, n. 585, dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67, e dalla legge 2 agosto 1982, n. 528. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente articolo.

Articolo 8.

1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1984.

2. Per le pene pecuniarie in misura fissa per le quali è previsto solamente l'importo massimo edittale, fermo rimanendo l'adeguamento di quest'ultimo ai sensi del comma 1, è stabilito un importo minimo di lire cinquantamila.

3. Le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al n. 7 del titolo secondo della medesima tabella, sono sestuplicate.

4. L'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo unico della legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal seguente:

«Art. 124. 1. Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premio previsti dall'articolo 43 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000.

2. Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.

3. Chi senza concorrere nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

4. Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62 si applica la pena pecuniaria da lire 250.000 a lire 5.000.000; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 62 si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000».

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CARLI - CIRINO
POMICINO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**TABELLA DELLE MISURE ANNUE DI BASE DELL'IMPOSTA COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI**
(prevista dagli articoli 1 e 3)

(in lire)

SETTORI DI ATTIVITÀ	CLASSI DI SUPERFICIE							Oltre 10 000 mq per ogni 10 000 mq si aggiungono per ciascun settore di attività
	fino a 25 mq	fino a 50 mq	fino a 100 mq	fino a 200 mq	fino a 500 mq	fino a 4 000 mq	fino a 10 000 mq	
I Di agricoltura, foreste, caccia e pesca; di produ- zione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	135 000	210.000	315 000	480 000	675.000	1 050.000	1.800.000	750.000
II Di produzione di servizi da parte di imprese arti- giane iscritte nel relativo albo	150.000	225.000	345 000	510.000	765.000	1.170 000	1.950.000	750.000
III Industriali	165.000	240 000	390.000	570.000	825 000	1 275 000	2 100 000	750.000
IV Di commercio all'ingros- so, di intermediazione del commercio con deposito; di trasporti e comunica- zioni	195.000	285 000	435.000	645 000	915.000	1 380.000	2 250 000	750.000
V Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, car- buranti e lubrificanti; di intermediazione del com- mercio; di bar	210 000	315.000	510 000	780.000	990.000	1.485.000	2.400 000	750.000
VI Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbi- gliamento	225.000	345 000	555 000	840 000	1.065 000	1 605 000	2 700 000	750.000
VII Di altro commercio al minuto	255 000	390.000	630.000	930 000	1.140.000	1 725.000	2 850.000	750.000
VIII Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed al- tre attività di commercio	270 000	435 000	675.000	1.020 000	1 185 000	1 845.000	3 000.000	750.000
IX Professionali e artistiche; di servizi vari	300 000	510.000	795 000	1.095 000	1.290 000	1 965 000	3 150.000	750.000
X Di credito e servizi finan- ziari; di assicurazioni	315 000	555 000	855.000	1.185 000	1.395 000	2 130 000	3.300.000	750.000